

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei <i>caregiver</i> familiari. C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2254 CNEL (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei *caregiver* familiari.

C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Davide AIELLO (M5S) fa presente come nei giorni scorsi sia stata presentata presso

questo ramo del Parlamento una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Barzotti, di cui chiede l'abbinamento con le proposte di legge in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che si procederà con le valutazioni circa l'abbinamento una volta che la menzionata proposta di legge sarà effettivamente assegnata alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare delle proposte di legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

C. 2254 CNEL.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate 60 pro-

poste emendative. Avverte altresì che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Avverte che sono pertanto da ritenere inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti:

Barzotti 1.21, volto all'istituzione di un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche;

Scotto 1.43, volto a prevedere misure finalizzate al rispetto dell'ambiente e al risparmio energetico e iniziative per il conseguimento dell'utilità sociale della proprietà privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 12 della giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 febbraio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

C. 2228 Schlein, C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scuttellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello e C. 2208 Soumahoro.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1.1.** Mari.*Sopprimere il comma 1.***1.2.** Mari.

Al comma 1, dopo le parole: all'attuazione dei valori della aggiungere le seguenti: libertà e della.

1.3. Scotto, Sarracino.

Al comma 1, sostituire le parole: della fraternità umana, con le seguenti: dell'inclusività, equità e solidarietà.

Conseguentemente, al titolo sostituire le parole: della fraternità umana con le seguenti: dell'inclusività, equità e solidarietà.

1.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo le parole: welfare aziendale, aggiungere le seguenti: la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quale preconditione per l'integrità della persona,.

1.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo la cultura della prevenzione

e la tutela dell'integrità psico-fisica della persona umana.

* **1.6.** Mari.* **1.7.** Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le iniziative previste dalla presente legge sono oggetto di valutazione sulla base di criteri oggettivi, con riferimento, in particolare, al benessere lavorativo, alla partecipazione dei lavoratori e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1.8. Tenerini.*Sopprimere il comma 2.***1.9.** Mari.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: accudite con la seguente: libere.

1.10. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rafforzare, anche mediante iniziative formative e informative, la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, in coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, valorizzando la sicurezza come presupposto essenziale della fraternità e del benessere organizzativo;

* **1.11.** Mari.* **1.12.** Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire processi di riavvicinamento tra le remunerazioni complessive degli amministratori e i salari aziendali minimi;.

1.13. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire processi finalizzati alla riduzione del divario salariale di genere;.

1.14. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tutelare le lavoratrici e i lavoratori più esposti al rischio di esclusione, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione, attraverso l'introduzione di un salario minimo legale, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita.

1.15. Mari.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: sviluppo tecnologico anche con l'intelligenza artificiale *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei principi di prevenzione e protezione dai rischi emergenti derivanti dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale.

1.16. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: intelligenza artificiale *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei principi di trasparenza, di controllo umano e di tutela della dignità del lavoratore.

1.17. Tenerini.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contenendo i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto,

alla iperconnettività e alla assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo.

1.18. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: processi di aggregazione *aggiungere le seguenti:* , di organizzazione.

1.19. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: maggiormente e.

1.20. Scotto, Sarracino.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate all'istituzione di un fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, finalizzando il predetto fondo all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse.

1.21. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate a definire un limite agli emolumenti degli organi amministrativi di vertice delle società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che non sia superiore a cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

1.22. Carotenuto.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) valorizzare ed incentivare l'assunzione di responsabilità della proprietà in merito alle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme in materia di salute e sicurezza, sia per i dipendenti diretti che per quelli in appalto.

1.23. Gribaudo.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, adottare misure finalizzate al sostegno al reddito, all'inclusione sociale, alla dignità della persona e al contrasto alla povertà, tenendo conto dell'indice ISTAT sulla povertà.

1.24. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare sistemi di autovalutazione, *audit* interno e misurazione dell'impatto per l'eventuale accesso a meccanismi di certificazione o premialità ai sensi del comma 5-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di certificazione della fraternità nei luoghi di lavoro, volto a riconoscere le imprese che adottano in misura significativa le buone pratiche di cui ai commi 2 e 3. La certificazione costituisce un criterio preferenziale nell'accesso a bandi, incentivi, misure di sostegno pubblico e procedure di evidenza pubblica.

5-*ter*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione del sistema di certificazione delle imprese

di cui al comma 5-*bis*. Il decreto stabilisce in particolare:

a) i criteri e le modalità di ammissibilità al sistema di certificazione;

b) le procedure di verifica e controllo delle iniziative aziendali;

c) i requisiti minimi di conformità e le modalità di rilascio della certificazione;

d) l'istituzione di un registro pubblico nazionale delle imprese certificate; e) eventuali misure premiali correlate al mantenimento della certificazione. Il predetto decreto è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-*quater*. La contrattazione collettiva può prevedere ulteriori misure premiali, anche di natura economico-organizzativa, per le imprese che conseguono la certificazione di cui al comma 5-*bis*.

1.25. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate all'introduzione del lavoro agile come diritto sempre esercitabile dal lavoratore ove la mansione lavorativa lo consenta.

1.26. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate alla riduzione dell'orario di lavoro e al diritto al lavoro da remoto.

1.27. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate al rimborso delle spese mediche e cure per malattia professionale.

1.28. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate alla introduzione del congedo obbligatorio genitoriale paritario.

1.29. Sportiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate alla progressiva risoluzione del *gender gap*.

1.30. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le iniziative di cui al comma 2 sono individuate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 3, al fine di evitare applicazioni meramente dichiarative o simboliche dei principi della presente legge.

1.31. Tenerini.

Sopprimere il comma 3.

1.32. Mari.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative *con le seguenti:* delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente e comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.33. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, alinea, dopo le parole comparativamente più rappresentative, aggiungere le seguenti: volta a individuare forme di tutela migliorative rispetto alle vigenti disposizioni di legge.

1.34. Scotto, Sarracino.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) informazione e trasparenza dei processi decisionali dell'organizzazione aziendale;

a-ter) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

1.35. Scotto, Sarracino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla disabilità e alla neurodivergenza, garantendo l'accomodamento ragionevole previsto dalla normativa vigente;

1.36. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rimborso delle spese mediche e delle cure per malattia professionale;

1.37. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riduzione dell'orario di lavoro;

1.38. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) diritto al lavoro da remoto;

1.39. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'adozione di un limite agli emolumenti degli organi amministrativi di vertice delle società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che non sia superiore a cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

1.40. Carotenuto.

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e incremento salariale per i lavoratori che abbiano una retribuzione inferiore ai 9 euro l'ora.

1.41. Carotenuto, Barzotti, Tucci, Aiello.

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salario minimo garantito.

1.42. Tucci, Carotenuto, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) misure finalizzate al rispetto dell'ambiente e al risparmio energetico;

g-ter) iniziative per il conseguimento dell'utilità sociale di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1.43. Scotto, Sarracino.

(Inammissibile)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure previste dal presente comma non possono in alcun caso sostituire diritti, tutele o prestazioni garantite dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1.44. Tenerini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le iniziative di cui alla presente legge sono adottate su base volontaria. Le imprese che vi aderiscono possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli strumenti di *welfare* aziendale e alle misure di agevolazione già previste dall'ordinamento.

1.45. Tenerini.

Sopprimere il comma 4.

1.46. Mari.

Al comma 4, dopo le parole: una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche aggiungere le seguenti: , che può avvalersi, per le finalità di cui al presente comma, anche del contributo di enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mediante consultazioni, audizioni o acquisizione di contributi tecnici e documentali.

1.47. Tenerini.

Sopprimere il comma 5.

1.48. Mari.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le finalità di cui alla presente legge, il monitoraggio dei contratti collettivi è assicurato attraverso l'integrazione delle banche dati tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fermo restando l'obbligo di deposito telematico previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1.49. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le finalità di cui alla presente legge, il monitoraggio dei contratti collettivi è assicurato attraverso il deposito presso le sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro, fermo restando l'obbligo di deposito telematico previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1.50. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 5, dopo le parole: I contratti collettivi stipulati aggiungere le seguenti: dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

1.51. Mari.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di sostenere l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per la promozione di ambienti di lavoro più inclusivi, equi e solidali, destinato a finanziare campagne di sensibilizzazione, progetti formativi, interventi di supporto e incentivo alle imprese e alle parti sociali, nonché la predisposizione di linee guida e strumenti operativi. Alla dotazione del Fondo di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, opportunamente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo.

1.52. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle imprese che adottino le buone pratiche valutate positivamente dalla commissione di cui al comma 4, e che risultino in possesso della certificazione della parità di genere ovvero di analoghi sistemi di certificazione etica, è riconosciuto un punteggio premiale nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1.53. Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il CNEL, pre-

senta ogni due anni al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla diffusione delle buone pratiche e sugli effetti in termini di benessere lavorativo, inclusione, sicurezza e partecipazione.

1.54. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando il numero di contratti depositati e gli effetti rilevati in termini di benessere lavorativo e coesione sociale.

1.55. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite forme di incentivazione della contrattazione di cui all'articolo 1, riconoscendo misure destinate all'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nella misura massima del 10 per cento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

2. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive di cui al comma 1, le corrispondenti risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di legge di bilancio, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

1.01. Scotto, Sarracino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(*Contrattazione collettiva e qualità del lavoro*).

1. Le iniziative adottate in attuazione della presente legge possono essere oggetto

di contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

2. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma 1 possono essere previste misure di valorizzazione economica e di *welfare* aziendale, collegate ai risultati organizzativi e produttivi conseguiti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto della normativa vigente.

1.02. Tenerini.

TIT.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la valorizzazione della libertà,

dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

Tit.1. Scotto, Sarracino.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la valorizzazione dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

Tit.2. Scotto, Sarracino.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la valorizzazione della libertà e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

Tit.3. Scotto, Sarracino.